SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1568-A)

Relazione orale ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, del Regolamento

TESTO PROPOSTO DALLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE PINTO Michele)

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Modifiche al sistema per l'elezione dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura

risultante dallo stralcio — deliberato dalla Camera dei deputati nella seduta del 13 novembre 1985 — di articoli del disegno di legge
(V. *Stampato Camera n.* **2388**)

presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia

(V. *Stampato Camera n.* **2388-ter**)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 14 novembre 1985

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 15 novembre 1985

TIPOGRAFIA DEL SENATO (500)

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore BONIFACIO)

20 novembre 1985

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime sul suo complesso parere favorevole.

A fondamento di tale conclusione, si enunciano le seguenti motivazioni:

a) la modifica del primo e del secondo comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, consegue ad una decisione della Corte costituzionale — n. 87 del 1982 — e, stabilendo in due il numero dei magistrati di cassazione (investiti delle relative funzioni), tiene conto della proiezione di rappresentatività connaturale all'attuazione dell'articolo 104 della Costituzione;

b) la modifica degli stessi commi nella parte in cui non si distingue più fra magistrati di appello e magistrati di tribunale, pur non conseguendo a pronuncia costituzionale, corrisponde all'esigenza di sottolineare, nell'identificazione delle « varie categorie » e — quindi — delle funzioni, una ragionevole distinzione fra funzioni di mera legittimità e di merito (rifiutandosi la logica di ulteriore subfrazionamento di queste ultime);

c) non vi è dubbio che — anche in base all'esperienza maturata oramai in lunghi anni — il legislatore deve considerare e risolvere, in relazione alla legge del 1958, un più ampio e significativo quadro di problemi; ma, tuttavia, non si può tralasciare la circostanza che si tratta di problemi di grande difficoltà e delicatezza, sicchè il loro esame va condotto con i tempi necessari ad una responsabile riflessione e non certo alla vigilia del rinnovo di un organo di sicura rilevanza costituzionale (a proposito del quale il rinvio disposto dall'ultimo comma — dettato da esigenze pratiche — è contenuto in limiti tollerabili).

Non sfugge alla Commissione che il terzo comma dell'articolo 25 della legge n. 195 del 1958 fa riferimento a categorie non più corrispondenti alla innovazione contenuta nell'articolo 1 del disegno di legge (nella parte in cui, come si è detto, viene costruita giustamente un'unica « categoria di merito »).

La Commissione ritiene che ogni questione di coerenza possa essere risolta in sede di ragionevole interpretazione; e, comunque, si rimette alle determinazioni della Commissione di merito (alla quale — con valutazione di significato istituzionale — suggerisce di tener ben conto della estrema urgenza del problema).

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 23 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 3 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, nonchè dagli articoli 15, 16 e 17 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, sono sostituiti dai seguenti:

« I componenti che i magistrati eleggono sono scelti: due tra i magistrati di Cassazione con effettivo esercizio delle funzioni di legittimità, otto tra i magistrati che esercitano funzioni di merito e dieci indipendentemente dalla categoria di appartenenza e dalle funzioni esercitate.

Non sono eleggibili i magistrati che nel corso dell'ultimo quadriennio siano stati addetti all'ufficio studi del Consiglio superiore della magistratura ».

Art. 2.

Al primo comma dell'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, e dagli articoli 18, 19 e 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, sono soppresse le parole da « , ciascuna delle quali » sino alla fine del comma.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Il terzo comma dell'articolo 25 della legge 24 marzo 1958, n. 195, modificato dall'articolo 5 della legge 22 dicembre 1975, n. 695, e dagli articoli 18, 19 e 20 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, è sostituito dal seguente:

« In ciascuna lista non possono essere inseriti più di due candidati che esercitano funzioni di merito appartenenti allo stesso distretto di Corte di appello ».

Art. 3.

Il secondo e il terzo comma dell'articolo 4 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sostituito

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)	(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)
	dall'articolo 1 della legge 18 dicembre 1967, n. 1198, e successivamente sostituito dall'articolo 1 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, sono sostituiti dai seguenti: « I componenti effettivi sono: il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione; due componenti eletti dal Parlamento, di cui uno presiede la sezione in sostituzione del vicepresidente del Consiglio superiore; un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; cinque magistrati con funzioni di merito. I componenti supplenti sono: un magistrato di Corte di cassazione, con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità; tre magistrati con funzioni di merito; due componenti eletti dal Parlamento ».
	Art. 4.
L'ultimo capoverso dell'articolo 1 della presente legge non si applica nella prima elezione del Consiglio superiore della magistratura successiva all'entrata in vigore della legge stessa.	*Identico.*
Il termine previsto dall'articolo 21, primo comma, della legge 24 marzo 1958, n. 195, già prorogato di 90 giorni dall'articolo 1 del decreto-legge 2 agosto 1985, n. 394, convertito in legge dalla legge 1° ottobre 1985, n. 485, è prorogato di altri 30 giorni.	*Identico.*
La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*	*Identico.*